

058 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

Art. 58 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 58 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

Documenti collegati:

[058 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano](#)

Art. 58 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Articolo vigente | red Art. 58 Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano 1. Se prima dell'omologazione intervengono

fine